



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.300/C/2002/2293/P/12.222.8/1^Div.

Roma, li 16 OTT. 2002

OGGETTO: Conversione in legge, con modifiche, del decreto legge nr. 195 del 9 settembre 2002.

Legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

e, p.c.: AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA
DI FRONTIERA LORO SEDI

Di seguito alla circolare p.n. del 9 settembre 2002, si comunica che nella G.U. n.240 del 12 ottobre 2002 è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2002, n.222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 2002, n.195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Il provvedimento, che è entrato in vigore dal 13 ottobre 2002, prevede, in particolare, che la dichiarazione di legalizzazione del lavoro irregolare potrà essere presentata fino alla data dell'11 novembre p.v., così come già stabilito per la regolarizzazione degli extracomunitari addetti al lavoro domestico e all'assistenza familiare.

In ordine alla durata del contratto di lavoro, viene inoltre estesa la possibilità di regolarizzare il lavoratore extracomunitario non solo con un contratto a tempo indeterminato, ma anche con un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.

Relativamente agli aspetti di competenza di questo Dipartimento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **articolo 1 comma 6, articolo 2 comma 9 ter:** le norme prevedono la non punibilità dei datori di lavoro che abbiano impiegato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare e che sono oggetto di emersione o legalizzazione fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno o fino alla data di comunicazione di motivi ostativi al suo rilascio.

- **articolo 1 comma 8 lettera a e articolo 2 comma 9 quinquies lett. a:** le norme prevedono la possibilità di regolarizzare anche gli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, per i quali "sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento, in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale".

A tal fine, le SS.LL., eseguiti gli accertamenti di rito, emetteranno il nulla osta di competenza, fornendo, contestualmente, al Prefetto le eventuali informazioni emergenti dagli atti di ufficio relative alla sussistenza di condizioni che non possono dar luogo alla revoca del provvedimento di espulsione.

La revoca dei predetti provvedimenti non potrà, in ogni caso, essere disposta per:

1. coloro i quali siano stati o sono sottoposti a procedimento penale per delitti non colposi, salvo che lo stesso non sia concluso con provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo abbia commesso;
2. per coloro che risultano destinatari di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica;
3. per coloro i quali, colpiti da provvedimento di espulsione, siano rientrati illegalmente nel Territorio Nazionale;
4. per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 comma 8, lettere b) e c), del Decreto Legge 195/02, come



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

modificato dalla legge 222/02, relativamente ai lavoratori extracomunitari interessati alla legalizzazione;

5. per coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 33 comma 7, lettere b) e c) della Legge nr. 189/02 relativamente ai cittadini extracomunitari addetti al lavoro domestico o all'assistenza familiare.

Peraltro, dalla lettura delle norme sopraccitate si rileva che nella lettera c) dell'articolo 1, comma 8, Decreto Legge 195/02, come modificato dalla legge 222/02, e dell'articolo 33, comma 7, della Legge 189/02 è prevista quale condizione per la revoca del provvedimento di espulsione l'archiviazione del procedimento penale, ipotesi non prevista, invece, per le fattispecie di cui alla lettera a) dei citati articoli.

Su tale problematica sono allo studio soluzioni di carattere amministrativo finalizzate ad un compiuto coordinamento delle norme richiamate, sulla base dell'impegno del Governo accolto nella seduta della Camera dei Deputati del 9 ottobre u.s.

- **articolo 1 comma 9 bis**: la norma introduce la non punibilità fino alla data dell'11 novembre 2002, dei soggetti diversi dal datore di lavoro che, pur non interessati dalla regolarizzazione, non hanno adempiuto all'obbligo della comunicazione dell'alloggio di cui all'art. 7 del T.U.

- **articolo 2 comma 9 septies**: la norma prevede che fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione per il funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione le Direzioni Provinciali del Lavoro continueranno le funzioni finora svolte nello specifico settore.

Relativamente alla "ricevuta" attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione o legalizzazione da parte del datore di lavoro, si precisa che essa non costituisce titolo che possa consentire, in caso di esodo temporaneo dal territorio nazionale, un successivo rientro in Italia dello straniero interessato, né l'attuale normativa prevede la possibilità di un'autorizzazione all'uscita ed al successivo reingresso del cittadino extracomunitario oggetto di emersione o legalizzazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'eventuale parallelismo con la ricevuta della richiesta di regolarizzazione del 1998 non è pertinente, in quanto allora l'istante veniva identificato al momento della richiesta, mentre, attualmente, nessuna Autorità ha ancora avuto contatti col clandestino il cui nome è solo indicato nell'istanza del datore di lavoro.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di rappresentare per iscritto al fax nr. 06/46539633 le problematiche applicative della nuova normativa, al fine di una risposta univoca nei settori di competenza di questo Dipartimento.

See

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)

See